

ALLEGATO A

Linee Guida ed indirizzi operativi in materia di bonifica dell'Ex sito di Interesse Nazionale del Basso Bacino del Fiume Chienti

Allegato 1 alle Linee Guida – Tavola II del Rapporto Conclusivo della Caratterizzazione redatta dall'A.R.P.A.M. aggiornata con la nuova ripermimetrazione del Sito di Interesse Regionale “Basso Bacino del Fiume Chienti” di cui alla Dec. Dir. PF Ciclo Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale della Regione Marche n. 7 del 25/1/2017.

Allegato 2 alle Linee Guida – Set di Parametri da determinare per la caratterizzazione delle aree industriali

Allegato 3 alle Linee Guida – Tabella contenente l'individuazione delle aree nelle quali i risultati della Caratterizzazione delle Aree Pubbliche eseguita dall'A.R.P.A.M. (FASE III) hanno rilevato dei superamenti delle C.S.C. per i parametri ricercati.

Allegato 4 alle Linee Guida – Diagramma di flusso dell'iter da seguire per l'effettuazione di interventi nelle “Aree Industriali” in cui sono in corso gli interventi di bonifica (già caratterizzate).

Allegato 5 alle linee Guida – Diagramma di flusso dell'iter da seguire l'effettuazione di interventi nelle “Aree Pubbliche”.

**Linee Guida ed indirizzi operativi in materia di bonifica dell'Ex sito di Interesse Nazionale
del Basso Bacino del Fiume Chienti
(così come modificate con DGR n. del**)

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Normativa di riferimento e funzioni amministrative	3
Art. 4 - Quadro conoscitivo	4
Art. 5 - Messa in sicurezza e bonifica delle "Aree industriali"	4
a) Piano della Caratterizzazione.....	4
b) Analisi di Rischio Sito Specifica e Progetto Operativo di Bonifica o di Messa in Sicurezza operativa/permanente	5
c) Certificazione.....	6
Art. 6 - Messa in sicurezza e bonifica delle "Aree industriali" nel caso di altre tipologie di contaminazione	7
Art. 7 - Condizioni per l'effettuazione degli interventi edilizi, opere e/o lavori	8
Art. 8 - Verifica del rispetto delle condizioni per la realizzazione degli interventi edilizi, opere e/o lavori	9
Art. 9 - Classificazione degli interventi edilizi, opere e/o lavori.....	9
Art. 10 - Interventi edilizi, opere e/o lavori nelle "Aree Industriali"	9
a) Aree restituite agli usi legittimi o bonificate.....	9
b) Aree in cui sono in corso procedure di bonifica e/o di messa in sicurezza d'emergenza o permanente e/o operativa o le procedure di certificazione, in cui è stata eseguita la caratterizzazione.....	10
c) Aree in cui non è stata eseguita la caratterizzazione.....	10
Art. 11 - Piano delle Indagini preliminari ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 242 <i>ter</i> del D.lgs 152/2006	10
Art. 12 - Interventi edilizi, opere e/o lavori nelle "Aree Pubbliche".....	11
Art. 13 - Interventi edilizi, opere e/o lavori in "Aree Pubbliche" ricomprese in aree <i>ex</i> industriali, e/o ricomprese nelle aree di cui al DM 16/05/1989, e/o risultate potenzialmente contaminate	12
Art. 14 - Interventi edilizi, opere e/o lavori nelle "Aree Naturali"	12
Art. 15 - Abilitazioni e iscrizioni all'albo	12

Art. 16 - Norma transitoria	13
Art. 17 - Allegati.....	13

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le seguenti Linee Guida si applicano alle aree individuate dalla perimetrazione dell'Ex Sito di Interesse Nazionale "Basso Bacino del Fiume Chienti" di cui al D.M. del Ministero dell'Ambiente del 26 febbraio 2003, pubblicato nella G.U. del 27 maggio 2003, così come modificato con Dec. Dir. PF Ciclo Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale della Regione Marche n. 7 del 25/1/2017, di approvazione della nuova ripermimetrazione dell'area terrestre del S.I.R. "Basso Bacino del Fiume Chienti" (di seguito definito S.I.R.).

Art. 2 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti Linee Guida si forniscono le seguenti definizioni, così come riportate nella Tavola 2 del Rapporto conclusivo della Caratterizzazione redatto dall' A.R.P.A.M., approvato dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare con il Decreto Direttoriale Prot. n. 4946-15/02/2011-TRI-VII, allegata alle Linee Guida quale parte integrante e sostanziale nella sua versione aggiornata con la nuova ripermimetrazione del S.I.R. (Allegato 1) :

- a) per "**Aree pubbliche**" si intendono le aree interessate da una eventuale contaminazione di tipo passivo la cui caratterizzazione è di competenza della Pubblica Amministrazione. Rientrano nelle aree pubbliche: le aree agricole, le aree residenziali e le aree di compensazione;
- b) per "**Aree naturali**" si intendono le aree che interessano l'asta fluviale e l'arenile;
- c) per "**Aree industriali**" si intendono le aree industriali, le aree potenziali sorgenti di contaminazione e comunque tutte le aree sulle quali attualmente o in passato hanno avuto luogo cicli di produzione di rifiuti potenzialmente tossici e nocivi indicati nell'Allegato A del DM del 16 maggio 1989;
- d) Per "**Operatore**" si intende il soggetto che a vario titolo opera nel sito: il gestore, il proprietario, il responsabile della potenziale contaminazione,
- e) Per "**Proponente**" si intende il soggetto, pubblico o privato, che propone un intervento edilizio, opera o lavoro da realizzare, che può coincidere od essere distinto dall'Operatore.

Art. 3 - Normativa di riferimento e funzioni amministrative

Per le aree ricomprese nel perimetro di cui all'Art.1 si applicano le procedure previste:

- dalla Parte IV, Titolo V, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito D.Lgs 152/2006);
- dalle Linee Guida Regionali per la Gestione dei Siti Contaminati e Sistema Informativo Regionale dei Siti Inquinati (S.I.R.S.I.), approvato con D.G.R. n. 1104 del 6/8/2016;
- dalle presenti Linee Guida;
- dal Decreto del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare 12 febbraio 2015, n. 31.

2. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni nel cui territorio ricadono le rispettive aree, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. 29 novembre 2013 n. 44.

Art. 4 - Quadro conoscitivo

Di seguito si riportano le principali attività di indagine predisposte, approvate ed eseguite:

- a) il Piano della Caratterizzazione delle aree pubbliche e dell'Area Marina prospiciente quella terrestre, redatto da A.R.P.A.M. e A.P.A.T., approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a seguito delle determinazioni di cui alla Conferenza dei Servizi del 9/3/2005, eseguito in tre Fasi (Fase 1, Fase 2 e fase 3) in un arco temporale che va dal 2006 al 2010;
- b) gli esiti del Monitoraggio delle acque di Falda approvato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 834 del 5/10/2015 eseguito dall'A.R.P.A.M. nel periodo 11/2/2016 – 3/10/2016;
- c) gli esiti dello studio sulla valutazione dell'origine naturale della presenza di Ferro e Manganese nelle acque di falda, approvato dalla Regione Marche ad A.R.P.A.M., con D.G.R. n. 1017 del 9 luglio 2012 ed eseguito dall'A.R.P.A.M..

Art. 5 - Messa in sicurezza e bonifica delle “Aree industriali”

Ai fini della bonifica e/o messa in sicurezza permanente e/o operativa delle aree ricomprese all'interno delle “Aree Industriali” si applicano le procedure di seguito illustrate.

a) Piano della Caratterizzazione

Il Piano della Caratterizzazione, elaborato secondo le disposizioni di cui all'Allegato 2 “Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati” della Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006, è trasmesso dall'Operatore al Comune, alla Provincia (territorialmente competenti), alla Regione Marche, all'A.R.P.A.M. e agli altri soggetti eventualmente titolari di specifiche competenze, ai fini della sua approvazione secondo le procedure e la tempistica di cui alla richiamata Parte IV, Titolo V.

L'esecuzione del Piano è effettuata in contraddittorio con l'A.R.P.A.M. che assiste alle attività di indagine ed acquisisce tutti i campioni in contraddittorio e, ai fini della validazione dei risultati analitici, effettua le analisi di laboratorio su almeno il 10 % dei campioni prelevati.

Il set di parametri analitici da determinare è indicato nel documento allegato alle presenti Linee Guida come parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**) e può essere modificato sulla base delle caratteristiche specifiche del sito da investigare. Qualora i suoli e la falda presentino livelli di inquinamento inferiori alle C.S.C., il Comune competente procede a dichiarare concluso il procedimento e a restituire agli usi legittimi l'area, ed eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie.

Ove i risultati del Piano della Caratterizzazione rilevino dei superamenti delle C.S.C. solo per le acque di falda e sia dimostrata da parte dell'Operatore, e confermata dall'A.R.P.A.M., che il sito non costituisce una sorgente di contaminazione, ovvero non contribuisce alla contaminazione delle acque sotterranee e l'operatore dichiara di non voler procedere ai sensi dell'art. 245, comma 1 del D.Lgs 152/2006, fatta salva l'attivazione delle eventuali misure di prevenzione, e previa richiesta dell'Operatore medesimo, il Comune procede a dichiarare concluso il procedimento e a restituire agli usi legittimi l'area.

Il provvedimento di restituzione agli usi legittimi contiene anche la seguente prescrizione: “Eventuali futuri interventi edilizi, opere o lavori potranno essere autorizzati solo a seguito della verifica del rispetto delle condizioni

di cui all'art. 7 delle Linee Guida regionali approvate con DGR... del....., secondo le modalità indicate all'art. 10, lett. a) delle predette Linee Guida ”

Tutti i costi relativi alle attività di validazione, così come già previsto dai decreti direttoriali delle conferenze dei servizi tenute presso il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, sono a carico del proponente e comprendono sia le spese sostenute dall'Agenzia per le attività di sopralluogo sia quelle relative alle analisi di laboratorio sul 10% dei campioni prelevati. La somma da addebitare per le suddette analisi non potrà comunque superare il 10% del costo teorico totale relativo alle determinazioni analitiche previste per tutti i campioni individuati nel Piano della Caratterizzazione.

b) Analisi di Rischio Sito Specifica e Progetto Operativo di Bonifica o di Messa in Sicurezza operativa/permanente

Qualora i risultati del Piano della caratterizzazione rilevino dei superamenti delle C.S.C, l'Operatore predispone l'Analisi di Rischio Sito Specifica sanitario ambientale, secondo i criteri di cui all'Allegato 1 alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006.

L'elaborazione, le modalità di trasmissione e l'approvazione dell'Analisi di Rischio Sito Specifica è effettuata secondo quanto disposto nella Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006.

I possibili risultati dell'Analisi di Rischio Sito Specifica sono di seguito sintetizzati:

A.D.R.	Suolo e sottosuolo: superamenti delle CSR	Acque sotterranee: superamenti delle CSC	Sorgente di contaminazione
1° caso	no	no	no
2° caso	no	si	no
3° caso	no	si	si
4° caso	si	no	si
5° caso	si	si	si

1° caso:

Qualora gli esiti dell'Analisi di Rischio Sito Specifica attestino il mancato superamento delle C.S.R. per i suoli e sottosuoli e per le acque di falda il mancato superamento dei valori delle C.S.C. – limite di conformità come previsto dall'Allegato 1 alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006, il Comune, valutate le specifiche risultanze della Conferenza dei Servizi e le posizioni prevalenti espresse in quella sede, autorizza, la restituzione agli usi legittimi, tenendo conto dell'uso cui l'area in questione è destinata. Il provvedimento contiene altresì le prescrizioni per l'eventuale svolgimento di un programma di monitoraggio.

Ove si modifichino le condizioni antropiche – ambientali o di destinazione d'uso del sito, utilizzate per la definizione del modello concettuale dell'Analisi di Rischio Sito Specifica, l'Operatore è tenuto ad elaborare una nuova Analisi di Rischio Sito Specifica con i nuovi parametri di input.

Il provvedimento di restituzione agli usi legittimi contiene anche la seguente prescrizione: “Eventuali futuri interventi edilizi, opere o lavori potranno essere autorizzati solo a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 delle Linee Guida regionali approvate con DGR... del....., secondo le modalità indicate all'art. 10, lett. a) delle predette Linee Guida”.

Ai fini dell'annotazione nei certificati di destinazione urbanistica, il provvedimento di restituzione agli usi legittimi,

unitamente alle prescrizioni, è trasmesso all'ufficio competente.

2° caso:

Qualora gli esiti dell'Analisi di Rischio Sito Specifica attestino il mancato superamento delle C.S.R. per i suoli e per le acque di falda il superamento dei valori delle C.S.C. – limite di conformità – e nella fase della caratterizzazione sia stata riscontata e confermata anche da parte dell'A.R.P.A.M., l'assenza di una sorgente di contaminazione, ovvero che il sito non contribuisce alla contaminazione delle acque sotterranee, l'Operatore, ove non intenda procedere ai sensi dell'art. 245, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 può richiedere la restituzione agli usi legittimi, che viene disposta dal Comune.

Anche in questo caso, qualora si modificano le condizioni antropiche – ambientali o di destinazione d'uso del sito, utilizzate per la definizione del modello concettuale dell'Analisi di Rischio Sito Specifica, l'Operatore è tenuto ad elaborare una nuova Analisi di Rischio Sito Specifica con i nuovi parametri di input.

Il provvedimento di restituzione agli usi legittimi contiene anche la seguente prescrizione: *“Eventuali futuri interventi edilizi, opere o lavori potranno essere autorizzati solo a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 delle Linee Guida regionali approvate con DGR... del....., secondo le modalità indicate all'art. 10, lett. a) delle predette Linee Guida ”.*

Ai fini dell'annotazione nei certificati di destinazione urbanistica, il provvedimento di restituzione agli usi legittimi, unitamente alle prescrizioni, è trasmesso all'ufficio competente.

3°, 4° e 5° caso:

In tutti questi casi, l'operatore trasmette il progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa che è eseguito in contraddittorio con l'A.R.P.A.M., secondo le modalità e i costi già delineati per l'esecuzione del Piano della Caratterizzazione (1° caso).

Il progetto deve assicurare, per quanto attiene alle acque di falda, il totale contenimento, la bonifica e l'adeguato trattamento delle medesime, secondo quanto disposto dall'art. 243, del D.Lgs. 152/2006 ed in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza del richiamato decreto legislativo.

L'elaborazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa, le modalità di trasmissione e la sua approvazione sono effettuati secondo quanto disposto nella Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006.

Il provvedimento di approvazione del progetto di bonifica e/o di messa in sicurezza permanente e/o operativa contiene anche la seguente prescrizione: *“Eventuali futuri interventi edilizi, opere o lavori potranno essere autorizzati solo a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 delle Linee Guida regionali approvate con DGR... del....., secondo le modalità indicate all'art. 10,lett. a) delle predette Linee Guida”.*

c) Certificazione

Ai fini della certificazione di avvenuta bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa di cui agli artt. 242, comma 13 e 248, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, al completamento degli interventi di bonifica, l'Operatore trasmette alla Regione Marche, alla Provincia, al Comune territorialmente competente, all'A.R.P.A.M. e all'A.S.U.R., i risultati delle attività svolte secondo le modalità indicate nelle Linee Guida regionali approvate con D.G.R. n. 1104 del 6 agosto 2018.

La Provincia provvede, ove ne ricorrano le condizioni e sulla base della relazione tecnica predisposta

dall'A.R.P.A.M., al rilascio della certificazione.

Stante le caratteristiche del Sito del Basso Bacino del Fiume Chienti, il rilascio della certificazione esprime, in questa fase, esclusivamente la conformità delle opere realizzate al progetto approvato e ciò costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie, ma non comporta l'uscita dell'area privata bonificata dal perimetro del Sito del Basso Bacino del Fiume Chienti.

Ai fini dell'annotazione nei certificati di destinazione urbanistica, il provvedimento di certificazione, unitamente alle prescrizioni, è trasmesso all'ufficio competente.

Art. 6 - Messa in sicurezza e bonifica delle “Aree industriali” nel caso di altre tipologie di contaminazione

Le presenti Linee Guida si applicano anche all'Operatore che interviene in qualità di responsabile di una potenziale contaminazione dei suoli e/o della falda per inquinanti non appartenenti alla classe degli *Idrocarburi Alifatici Clorurati* così come definiti dalla Tabella 1 e dalla Tabella 2, di cui all'allegato 5, Parte IV, Titolo V, del D. Lgs. 152/2006.

Nel caso in cui le acque di falda risultassero potenzialmente contaminate oltre che da sostanze correlabili all'attività dell'area indagata, anche da sostanze che non siano imputabili all'attività in corso o a fatti verificatisi all'interno dell'area medesima, e sia dimostrato da parte dell'Operatore, e confermato dall'A.R.P.A.M., che tale contaminazione sia di tipo passivo, ovvero che l'attività del sito non contribuisca alla sua contaminazione, l'Operatore ha l'obbligo di procedere, per la contaminazione di cui è responsabile, nonché gli obblighi e la facoltà di intervenire ai sensi dell'art. 245, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 per l'altra tipologia di potenziale contaminazione riscontrata e per il quale non risulta responsabile.

Ove l'Operatore non eserciti la suddetta facoltà, e nelle more della definitiva bonifica della falda, lo stesso deve comunque:

- a) garantire la messa in atto delle misure di prevenzione, ove necessarie, così come espressamente previsto dall'art. 245, comma 2 richiamato;
- b) utilizzare, ai fini delle operazioni di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e/o di messa in sicurezza operativa e/o permanente, tecnologie che favoriscano il migliore risultato in termini di qualità ambientale e che non siano pregiudizievoli per l'ambiente e per la salute.

Il provvedimento di restituzione agli usi legittimi e/o di approvazione del progetto di bonifica e/o di messa in sicurezza permanente e/o operativa contiene anche la seguente prescrizione: *“Eventuali futuri interventi edilizi, opere o lavori potranno essere autorizzati solo a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 7, delle Linee Guida regionali approvate con DGR... del....., secondo le modalità indicate all'art. 10, lett. a) delle predette Linee Guida”*.

Il rilascio della certificazione di cui agli artt. 242, comma 13, e 248, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 ha come unica finalità l'attestazione delle conformità delle opere realizzate al progetto presentato ai fini della costituzione del titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 242, comma 7, del richiamato decreto.

Art. 7 - Condizioni per l'effettuazione degli interventi edilizi, opere e/o lavori

All'interno del S.I.R. possono essere effettuati interventi edilizi, opere e/o lavori (di seguito definiti interventi), secondo le modalità di cui alle presenti Linee Guida, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) sia stata effettuata la caratterizzazione dei suoli dell'area nella quale si intende intervenire e solo dopo che sia stata accertata l'assenza di contaminazione dei suoli in funzione della specifica destinazione d'uso dell'area, ovvero a seguito dei risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'eventuale bonifica dei terreni e/o bonifica e/o messa in sicurezza delle acque di falda e comunque, secondo le indicazioni di cui alle presenti Linee Guida;

b) gli interventi e/o le modalità di esecuzione degli stessi non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione della bonifica unitaria della falda, di cui all'art. 24, comma 2, L.R. 29/11/2013, n. 44, né determinino rischio per la salute dei lavoratori e per le persone che frequentano l'area a vario titolo. Qualora la tipologia di intervento e/o le modalità di esecuzione non consentano di escludere l'interferenza e/o la perturbazione della falda freatica, lo stesso può essere autorizzato, dall'Autorità competente all'approvazione / autorizzazione dell'intervento, secondo le vigenti disposizioni in materia edilizia, solo a condizione che sia preliminarmente verificata la sussistenza delle seguenti condizioni:

1. le modalità e le tecniche utilizzate non pregiudichino né interferiscano con la successiva bonifica unitaria della falda;
2. l'intervento non comporti impedimento né ostacolo ad eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza e alla successiva bonifica unitaria della falda;
3. sia dimostrata la mancanza di una tecnologia alternativa, utilizzabile e a costi sostenibili, atta ad evitare l'interferenza con la falda;
4. le attività non comportino rischi per la salute delle persone che frequentano l'area a vario titolo;
5. le attività e i lavori che interferiscono con la falda siano progettati e realizzati in modo tale da limitare la perturbazione dell'acquifero sia verticalmente che orizzontalmente;
6. le tecniche utilizzate permettano di minimizzare gli impatti ambientali sulle acque sotterranee in modo da non produrre un peggioramento della qualità ambientale dell'acquifero;
7. data la contaminazione che caratterizza l'ex S.I.N. del Basso Bacino del Fiume Chienti, le acque di falda, ivi comprese le eventuali acque di aggotamento e simili, intercettate durante i lavori, siano gestite e trattate conformemente a quanto previsto dall'art. 243, comma 3, 4 e 6 del D.lgs 152/2006;

c) nelle aree in cui sono in corso le procedure di bonifica, gli interventi e/o le modalità di esecuzione degli stessi non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica in corso, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del D.Lgs 81/2008. Nel caso in cui tali interventi interferiscano con le acque di falda, sono rispettate anche le condizioni di cui alla precedente lett. b).

Art. 8 - Verifica del rispetto delle condizioni per la realizzazione degli interventi edilizi, opere e/o lavori

Al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 7, lett. a), b), c), si procede come segue.

Il Proponente, unitamente al progetto dell'intervento edilizio, opera o lavoro da realizzare, comprensivo del dettaglio degli interventi accessori (quali scavi, aggotamenti, aree di stoccaggio provvisorio di materiali, ecc.), predisponde una relazione ambientale a firma dei progettisti abilitati e incaricati dal Proponente medesimo, atta a dimostrare il rispetto delle suddette condizioni, nella quale siano illustrate le scelte tecniche adottate, asseverate dai relativi studi e/o progetti (con evidenziati gli eventuali titoli abilitativi necessari alla loro esecuzione) e dove siano

evidenziate, tra l'altro, le modalità di gestione delle acque di falda.

La valutazione e approvazione della suddetta relazione è effettuata dall'Autorità competente ai sensi della Parte IV, Titolo V del D.lgs 152/2006, ovvero dal Comune, per il tramite del modulo procedimentale della Conferenza dei Servizi decisoria di cui all'art. 14, comma 2, L. 241/1990, in analogia alle fattispecie indicate all'art. 242, comma 13 del D.lgs 152/2006, a cui sono chiamati a partecipare, per l'espressione dei relativi pareri di competenza, la Regione Marche, l'A.R.P.A.M., l'ASUR, la Provincia di riferimento e le altre amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni.

Gli esiti della suddetta valutazione preventiva sono vincolanti ai fini dell'autorizzazione/approvazione dell'intervento edilizio, opera e/o lavoro da parte dell'Autorità competente.

Art. 9 - Classificazione degli interventi edilizi, opere e/o lavori

Sulla base delle condizioni e delle modalità operative indicate all'art. 7, si distinguono di seguito tre tipologie di interventi edilizi, opere e/o lavori realizzabili all'interno del S.I.R.:

- a) interventi che non interferiscono in alcun modo con il suolo e sottosuolo;
- b) interventi che interferiscono con il suolo e sottosuolo e che non interferiscono con la falda;
- c) interventi che interferiscono con il suolo e sottosuolo e che interferiscono con la falda.

Art. 10 - Interventi edilizi, opere e/o lavori nelle "Aree Industriali"

Nelle "Aree Industriali" la tipologia di interventi approvabili / autorizzabili e le modalità operative sono distinte in base alla fase dell'iter di bonifica in corso, come si seguito indicato.

a) Aree restituite agli usi legittimi o bonificate

Fatte salve le eventuali prescrizioni e/o limitazioni all'uso, contenute nei relativi provvedimenti, nelle aree già restituite agli usi legittimi o per le quali sia stata certificata l'avvenuta bonifica e/o messa in sicurezza permanente o operativa, gli interventi di cui all'art.9, lett. a) e b), nonché gli interventi di cui all'art. 242 *ter* del D.lgs 152/2006 che non interferiscono con le acque di falda, sono autorizzati nell'ambito del procedimento di approvazione e autorizzazione degli interventi medesimi. A tal fine il Proponente presenta, unitamente al progetto dell'intervento da realizzare, apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dai progettisti incaricati, con la quale si attesta che per la realizzazione degli interventi previsti sia stato tecnicamente verificato che non vi sia in alcun modo interferenza, intercettazione e/o perturbazione della falda freatica sottostante. La relativa documentazione tecnica comprovante quanto dichiarato viene allegata al progetto medesimo.

Gli interventi di cui all'art. 9, lett. c), nonché gli interventi di cui all'art. 242 *ter* del D.lgs 152/2006 che interferiscono con le acque di falda, sono approvati/autorizzati dall'Autorità competente all'approvazione e autorizzazione degli interventi medesimi, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 7, lett. b), effettuata secondo le modalità di cui all'art. 8.

b) Aree in cui sono in corso procedure di bonifica e/o di messa in sicurezza d'emergenza o permanente e/o operativa o le procedure di certificazione, in cui è stata eseguita la caratterizzazione

In tali aree possono essere approvati/autorizzati dall'Autorità competente esclusivamente gli interventi di cui all'art. 242 *ter* del D.lgs 152/2006, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 7, lett. b) e lett. c), effettuata secondo le modalità di cui all'art. 8. L'esemplificazione dell'iter da seguire è raffigurata nel diagramma di flusso allegato alle presenti Linee Guida. (**Allegato 4**);

Ulteriori tipologie di interventi di cui all'art. 9, lett. a), b) e c), possono essere autorizzati/approvati dall'Autorità competente previa verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 7, lett. a) e lett. b) effettuata secondo le modalità di cui all'art. 8, solo al termine delle procedure di cui all'art. 5 ovvero solo a valle delle procedure di bonifica se necessarie.

c) Aree in cui non è stata eseguita la caratterizzazione

Fatto salvo quanto previsto al successivo periodo, in tali aree gli interventi di cui all'art. 9, lett. a), b) e c) possono essere autorizzati/approvati dall'Autorità competente, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 7, lett. a) e lett. b) effettuata secondo le modalità di cui all'art. 8, solo dopo avere eseguito le procedure di cui all'art.5, ovvero solo a valle delle procedure di caratterizzazione e/o di bonifica se necessarie.

Per quanto concerne le opere o gli interventi di cui all'art. 242 *ter* del D.lgs 152/2006, queste possono essere approvate/autorizzate dall'Autorità competente, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 7, lett. b) e lett. c) effettuata secondo le modalità di cui all'art. 8, solo a seguito dell'effettuazione delle Indagini Preliminari dell'area oggetto di intervento, di cui al successivo art. 11.

Art. 11 - Piano delle Indagini preliminari ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 242 *ter* del D.lgs 152/2006

Ai fini dell'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 242 *ter* del D.lgs 152/2006 nelle aree oggetto di bonifica e/o in cui sono in corso le procedure di bonifica, e per le quali non sia ancora stata realizzata la caratterizzazione, viene eseguito un Piano di Indagine Preliminare dell'area interessata secondo le seguenti modalità.

Il Proponente presenta al Comune, all'A.R.P.A.M. e, per conoscenza, alla Regione Marche, all'ASUR e alla Provincia competente, la proposta di Piano di Indagine Preliminare dei suoli/sottosuoli interessati. Qualora l'intervento preveda l'interferenza anche con le acque di falda, le indagini sono estese anche a tale matrice.

Il *set* di parametri analitici da indicare nel Piano è riportato nel documento allegato alle presenti Linee Guida quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**) e può essere modificato sulla base delle caratteristiche specifiche.

Previo parere favorevole dell'A.R.P.A.M., l'operatore esegue le indagini previste nel Piano in contraddittorio con l'A.R.P.A.M., concordando preliminarmente le date di esecuzione dei campionamenti.

Nel caso in cui gli esiti dell'indagine, confermati dalle controanalisi dell'A.R.P.A.M., non rilevino superamenti delle C.S.C., la relazione tecnica di trasmissione dei risultati inviata dal Proponente ai medesimi soggetti sopra indicati conclude il procedimento di notifica.

Di tale conclusione, il Comune (Autorità ambientale) ne dà atto, tramite l'invio di una comunicazione al Proponente e ai soggetti sopra indicati.

Qualora gli esiti della suddetta indagine rilevino il superamento delle C.S.C. anche per un solo parametro, l'operatore provvede a comunicarlo nelle forme e nei modi previsti dal D.lgs 152/2006 con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

Ai fini dell'attivazione degli interventi di bonifica si applicano le procedure di cui all'art. 5.

I costi relativi alle suddette attività di controllo sono a carico del Proponente e comprendono sia le spese sostenute dall'Agenzia per le attività di sopralluogo sia quelle relative alle analisi di laboratorio sul 10% dei campioni prelevati. La somma da addebitare per le suddette analisi non potrà comunque superare il 10% del costo teorico totale relativo alle determinazioni analitiche previste per tutti i campioni individuati.

Art. 12 - Interventi edilizi, opere e/o lavori nelle “Aree Pubbliche”

Fatto salvo quanto disposto al successivo art. 13, ove si intenda porre in essere un intervento edilizio, opera o lavoro in aree ricomprese all'interno delle “Aree Pubbliche” (Residenziali, Agricole, di Compensazione) e sia attestato dal Comune che in tali aree, così come classificate, non sia mai stata posta in essere attività antropica diversa da quella ad uso agricolo o residenziale, o ad esse assimilabile, si procede come segue:

- a) gli interventi di cui all'art. 9, lett. a) e b), nonché gli interventi di cui all'art. 242 *ter* del D.lgs 152/2006 che non interferiscono con le acque di falda, sono approvati/autorizzati nell'ambito del procedimento di approvazione e autorizzazione degli interventi medesimi. A tal fine il Proponente presenta, unitamente al progetto dell'intervento da realizzare, apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dai progettisti incaricati, con la quale si attesta che per la realizzazione degli interventi previsti sia stato tecnicamente verificato che non vi sia in alcun modo interferenza, intercettazione e/o perturbazione della falda freatica sottostante. La relativa documentazione tecnica comprovante quanto dichiarato viene allegata al progetto medesimo. L'esemplificazione dell'iter da seguire è raffigurata nel diagramma di flusso allegato alle presenti Linee Guida. (Allegato 5);
- b) gli interventi di cui all'art. 9, lett. c), nonché gli interventi di cui all'art. 242 *ter* del D.lgs 152/2006 che interferiscono con le acque di falda, sono autorizzati dall'Autorità Competente all'approvazione/autorizzazione degli interventi medesimi, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 7, lett. b), effettuata secondo le modalità di cui all'art. 8. L'esemplificazione dell'iter da seguire è raffigurata nel diagramma di flusso allegato alle presenti Linee Guida. (Allegato 5);

Art. 13 - Interventi edilizi, opere e/o lavori in “Aree Pubbliche” ricomprese in aree *ex* industriali, e/o ricomprese nelle aree di cui al DM 16/05/1989, e/o risultate potenzialmente contaminate

Nelle aree in cui sono stati rilevati superamenti delle C.S.C. elencate nella Tabella n. 1 allegata alle presenti Linee Guida (**Allegato 3**), preliminarmente all'approvazione/autorizzazione degli interventi secondo le modalità sopra indicate, sono eseguite le procedure di cui all'art. 242 del D.lgs 152/2006, ovvero di messa in sicurezza di emergenza, qualora non già effettuate.

Nelle aree in cui sono stati rilevati superamenti delle C.S.C. elencate nella Tabella n. 2 allegata alle presenti Linee Guida (**Allegato 3**), si applicano le procedure di cui all'art. 10, lett. a), b), c), in base allo stato dell'*iter* di bonifica in corso.

Per le aree, di seguito indicate, seppure ricomprese tra le Aree Agricole, Residenziali e di Compensazione, si applicano le procedure di cui all'art. 10, lett. a), b), c), in base allo stato dell'iter di bonifica in corso:

- a) aree definite dal Comune come potenzialmente contaminate ai sensi del DM del 16 maggio 1989;
- b) aree *ex* industriali riconvertite in aree rientranti, anche per analogia, in aree residenziali o agricole.

Art. 14 - Interventi edilizi, opere e/o lavori nelle "Aree Naturali"

Ove si intenda porre in essere interventi edilizi, opere e/o lavori in aree ricomprese all'interno delle "Aree Naturali", ovvero dell'Asta fluviale e dell'Arenile, il Proponente procede:

- a) secondo le modalità di cui all'art. 12, nelle aree conformi ai limiti di legge, così come risultanti dal Piano della Caratterizzazione delle Aree Pubbliche di cui all'art. 4, lett. a);
- b) secondo le procedure previste all'art. 10, lett. a), b), c), in base allo stato dell'*iter* di bonifica in corso, nelle restanti aree per le quali le suddette indagini ambientali abbiano rilevato superamenti delle C.S.C., e/o la presenza di rifiuti abbandonati.

Art. 15 - Abilitazioni e iscrizioni all'albo

La documentazione tecnica da produrre ai sensi delle presenti Linee Guida è predisposta e sottoscritta a norma di legge, ovvero da tecnici regolarmente abilitati e/o iscritti nei relativi albi.

Art. 16 - Norma transitoria

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida, l'Operatore può presentare al Comune la richiesta di archiviazione del procedimento (*ex art. 12*) e la contestuale attivazione delle nuove procedure a seconda della tipologia di intervento proposta, fatta eccezione per i procedimenti già avviati ai sensi dell'*ex art. 12* delle precedenti Linee Guida e per i quali siano già state eseguite le indagini di caratterizzazione in campo.

Art. 17 - Allegati

Alle presenti Linee Guida sono allegati, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti documenti:

- Allegato 1 Tavola II del Rapporto Conclusivo della Caratterizzazione redatta dall'A.R.P.A.M. aggiornata con la nuova ripermimetrazione del Sito di Interesse Regionale "Basso Bacino del Fiume Chienti" di cui alla Dec. Dir. PF Ciclo Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale della Regione Marche n. 7 del 25/1/2017.
- Allegato 2 set di parametri da determinare per la caratterizzazione delle Aree Industriali.
- Allegato 3 Tabella contenente l'individuazione delle aree nelle quali i risultati della

Caratterizzazione delle Aree Pubbliche eseguita dall'A.R.P.A.M. (FASE III) hanno rilevato dei superamenti delle C.S.C. per i parametri ricercati.

- Allegato 4 Diagramma di flusso dell'*iter* da seguire per l'effettuazione di interventi nelle "Aree Industriali" in cui sono in corso gli interventi di bonifica (già caratterizzate).
- Allegato 5 Diagramma di flusso dell'*iter* da seguire l'effettuazione di interventi nelle "Aree Pubbliche".

Allegato 2 alle Linee Guida

Set di parametri da determinare per la caratterizzazione delle Aree Industriali 1

Suolo / Sottosuolo 2

Su tutti i campioni sono ricercati i seguenti analiti:

Composti inorganici:

Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo (VI), Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Cianuri (liberi);

Aromatici:

Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene, Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23 di cui al D.Lgs. n. 152/2006, Parte Quarta, Titolo V, Allegato 5, Tab. 1)

Aromatici policiclici:

Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Crisene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo (a, l) pirene, Dibenzo (a, i) pirene, Dibenzo (a, h) pirene, Dibenzo (a, h) antracene, Indenopirene, Pirene, Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34 di cui al D.Lgs. n. 152/2006, Parte Quarta, Titolo V, Allegato 5, Tab. 1)

Alifatici clorurati cancerogeni:

Triclorometano, 1,2-Dicloroetano, 1,1-Dicloroetilene, Tricloroetilene, Tetracloroetilene (PCE);

Alifatici clorurati non cancerogeni:

1,1-Dicloroetano, 1,2-Dicloroetilene, 1,1,1-Tricloroetano, 1,2-Dicloropropano, 1,1,2-Tricloroetano, 1,2,3-Tricloropropano, 1,1,2,2-Tetracloroetano

Fitofarmaci, limitatamente al 50% dei campioni destinati ad analisi:

Alaclor, Aldrin, Atrazina, α -Esacloroesano, β -Esacloroesano, γ -Esacloroesano (lindano), Clordano, DDD, DDT, DDE, Dieldrin, Endrin

Idrocarburi:

Idrocarburi leggeri ($C < 12$), Idrocarburi pesanti ($C > 12$)

PCB

Fibre di amianto

Diossine

Il parametro Diossine deve essere ricercato solo su n° 1 campione di top-soil (primi 10 cm).

Gli IPA, i PCB e l' amianto devono essere analizzati limitatamente al 10% dei campioni prelevati; la scelta dei quali, effettuata in accordo con l' ente di controllo locale, dovrà permettere la caratterizzazione delle aree a maggior rischio di contaminazione.

1 Trattati dal Protocollo operativo per gli interventi edilizi ricadenti all' interno delle zone perimetrate individuate dal DM

Ambiente del 26/2/2003 prot.8811 del 22/10/2005 allegato alle Linee Guida (individuati per le aree di Compensazione),

aggiornato ai sensi del D.lgs 152/2006.

2 Trattati dalle Linee Guida per la realizzazione del Piano della caratterizzazione delle aree private, redatte

dall'A.R.P.A.M.

approvato in Conferenza dei Servizi del 4/8/2005 e le cui conclusioni sono state approvate con Dec. Dir. Gen.Min.

Amb.n.

27/12/2006 prot.n. 3242, aggiornato ai sensi del D.lgs 152/2006.

Acque di falda

Su tutti i campioni sono ricercati i seguenti parametri di base:

- Temperatura
- Conducibilità elettrica
- Durezza
- Ossigeno disciolto
- Nitrati
- Cloruri

Sono inoltre determinati i seguenti analiti, secondo le classi fissate nel D.lgs 152/2006:

Metalli:

Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo (VI), Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco

Inquinanti inorganici:

Nitriti, Solfati, Ammoniaca, Cianuri liberi

Composti Organici Aromatici:

Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, para-Xilene

Policiclici Aromatici:

Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Crisene, Dibenzo(a,h)antracene, Indeno(1,2,3-c,d)pirene, Pirene, Sommatoria (31, 32, 33, 36 di cui all' allegato 5 del Titolo V (Tabella 2) del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006)

Alifatici clorurati cancerogeni:

Clorometano, Triclorometano, Cloruro di Vinile, 1,2-Dicloroetano, 1,1-Dicloroetilene, Tricloroetilene, Tetracloroetilene (PCE), Esaclorobutaidene, , Sommatoria organoalogenati

Alifatici clorurati non cancerogeni:

1,1-Dicloroetano, 1,2-Dicloroetilene, 1,1,1-Tricloroetano, 1,2-Dicloropropano, 1,1,2-Tricloroetano, 1,2,3-Tricloropropano, 1,1,2,2-Tetracloroetano

Fitofarmaci:

Alaclor, Aldrin, Atrazina, α -Esacloroesano, β -Esacloroesano, γ -Esacloroesano (lindano), Clordano, DDD, DDT, DDE, Dieldrin, Endrin

Idrocarburi totali (espressi come n.esano)

PCB

TABELLA N. 1 Aree ricomprese all'interno delle "Aree Pubbliche" in cui sono stati rilevati superamenti delle C.S.C.


Comune	Scavo	Campione	Profondita'	Parametri (espressi in Mg/Kg)	Coordinate est (x)	Coordinate nord (y)	Indirizzo	Riferimenti catastali
Morrovalle	C021	C021C1	0,00-1,00	Ddd, Ddt, Dde (0,30)	2408023	4792892	c.da Mulinetto	Fg 42 mapp 95
Civitanova Marche		R23	Top Soil	Rame (134,0)	2415634	4795438	Via Ugo Foscolo 76	Fg 8C mapp ?
		R26	Top Soil	Zinco (204) Rame (137,0)	2415773	4795351	Via Manzoni 67	Fg 8D mapp 509
		R49	Top Soil	Zinco (420) Rame (270,0)	2416237	4795624	Istituto Salesiani	Fg 9A mapp 17
		R53	Top Soil	Zinco (197)	2416498	4795098	S.S. n. 16 adriatica	Fg 9C mapp. 1498
	C133	C133 C1		Ddd, Ddt, Dde (0,18)	2413370	4794416	Str. Maceratese	Fg 27 mapp. 113
Porto Sant'Elpidio	A226	A226C1		Ddd, Ddt, Dde (0,30)	2414247	4792913	Piane Chienti	Fg 4 mapp. 55

Tabella elaborata con dati estratti, ad eccezione dei riferimenti catastali individuati da questo Servizio, dal Piano della Caratterizzazione delle Aree Pubbliche e dell'area marina prospiciente, Risultati Fase III, Rapporto n. 03 (marzo 2010), ARPAM.

TABELLA N. 2 Aree ricomprese all'interno delle "Aree Pubbliche" in cui sono stati rilevati superamenti delle C.S.C.

Comune	Scavo	Campione	Profondita'	Parametri (espressi in Mg/Kg)	Coordinate est (x)	Coordinate nord (y)	Indirizzo	Riferimenti catastali
Civitanova Marche	A323	A323C2		Idrocarburi Pesanti: (72)	2417745	4794499	Parco Foce Chienti	Fg 14 mapp 262
	A325	A325C1		Ddd, Ddt, Dde (0,020)	2417903	4794384	Parco Foce Chienti	Fg 14_Z 2_Z
	A994	A994C1		Zinco (785) Piombo (170) Cromo Totale (288) Mercurio (1,46) Rame (134) Idrocarburi Pesanti (72)	2417802	4794298	Parco Foce Chienti	Fg 14_Z 2_Z

Allegato 4 alle Linee Guida



Allegato 5 alle Linee Guida

Autorità competente all'approvazione / autorizzazione dell'intervento

Autorità Ambientale ai sensi del Titolo V, Parte IV D.lgs 152/2006

